



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

DIRITTO ANNUALE ANNO 2023

Con nota prot. 339674 dell'11/11/2022 il Ministero dello Sviluppo Economico, in considerazione della riduzione del 50% del diritto previsto per l'anno 2014, disposta dall'articolo 28, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha comunicato gli importi del diritto annuale 2023 dovuti dalle imprese che nel corso dell'anno chiedono l'iscrizione o l'annotazione nel Registro delle imprese o aprono nuove unità locali o sedi secondarie, nonché dai nuovi soggetti REA.

Con nota prot. 148461 del 18/04/2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso il D.M. 23/02/2023, **in vigore dal 17/04/2023**, con il quale è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, l'incremento del 20% del diritto annuale per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2023, al versamento del diritto annuale possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30/11/2023.

Gli importi del diritto annuale 2023, comprensivi della maggiorazione del 20%, sono i seguenti:

IMPORTI PER LE NUOVE ISCRIZIONI

TIPOLOGIA	ISCRIZIONE SEDE	ISCRIZIONE NUOVA UNITA' LOCALE
Imprese individuali che chiedono l'iscrizione o l'annotazione nella sezione SPECIALE (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	53,00*	11,00 *
Imprese individuali iscritte nella sezione ORDINARIA	120,00	24,00
Società semplici NON agricole	120,00	24,00
Società semplici agricole	60,00	12,00
Società tra avvocati previste dal D. Lgs. n. 96/2001	120,00	24,00
Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società di capitali Società cooperative Società di mutuo soccorso Consorzi con attività esterna Enti economici pubblici e privati Aziende speciali e consorzi previsti dalla legge 267/2000 G.E.I.E. - Gruppo Europeo di Interesse economico	120,00	24,00

Soggetti iscritti al REA (associazioni, fondazioni/persone fisiche sez. speciale Rea)	18,00
Unità locali e Sedi secondarie di imprese con <u>sede legale all'estero</u>	66,00**

* Nel caso di apertura sede e numero unità locali maggiore di 1 oppure nel caso di apertura di sole unità locali in un numero maggiore di 1 occorre procedere con il seguente calcolo:

sede + unità locali (in numero >1)	solo unità locali in numero >1
[52,80 + (10,56 x "n"UL)]	(10,56 x "n" UL)

e ai fini del versamento dell'importo complessivo occorre provvedere all'arrotondamento all'unità di euro applicando un arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi.

** Le imprese che aprono unità locali/sedi secondarie all'estero non sono tenute per esse al pagamento del diritto annuale.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

In fase di iscrizione di nuova impresa o soggetto REA e di apertura di unità locali/sedi secondarie, l'utente potrà pagare il diritto annuale:

contestualmente alla presentazione della domanda tramite addebito diretto
oppure
con modello F24 entro i 30 giorni successivi alla domanda di iscrizione.

Il pagamento del diritto annuale in caso di trasferimento dovrà, infatti, avvenire solo a favore della Camera di commercio **dove il soggetto era iscritto al 1° gennaio dell'anno di riferimento** e dovrà essere effettuato entro il termine ordinario di pagamento previsto per il versamento del primo acconto delle imposte come per tutte le imprese già iscritte.

In caso di pagamento tramite modello F24 occorre compilare la **SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI** indicando le seguenti informazioni:

CODICE ENTE: **TO**

CODICE TRIBUTO: **3850**

ANNO DI RIFERIMENTO: **2023**

IMPORTI A DEBITO: **Importo dovuto**

Le imprese che al momento della presentazione della domanda di iscrizione e nei 30 giorni successivi non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale possono sanare la violazione ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso; tutte le informazioni alla pagina del sito <https://www.to.camcom.it/scadenze-e-calcolo-del-ravvedimento>